

	STATUTO	
	DELL'ISTITUTO DI GRAFOLOGIA FORENSE	
	DELLA COSTITUZIONE	
	Art. 1	
	E' costituito <i>l'Istituto di Grafologia Forense</i> , Istituto prettamente privato organizzato in	
	Associazione. Costituito nel marzo 1997 viene normalizzato e regolarizzato con il	
	presente Statuto nei modi e forme di legge, con atto pubblico ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 16 del Codice Civile.	
	Art. 2	
	Il logo dello stesso è allegato al presente statuto e rappresenta:	
	bilancia con penna d'oca e lente d'ingrandimento, triangolo, il tutto sormontato	
	dall'elmo di Minerva.	
	Art. 3	
	L'Istituto ha sede in Mesagne (Brindisi) ed il suo domicilio fiscale è eletto in Via	
	Gramsci, 13.	
	Potranno essere effettuati trasferimenti sia della sede che del domicilio fiscale con	
	decisione del Responsabile dell'Istituto.	
	Si potranno istituire altrove sedi secondarie, su tutto il territorio nazionale e, nei limiti	
	consentiti dalla normativa vigente, in ogni altro Paese della Comunità Europea ed	
	all'Estero.	
	Art. 4	
	Lo scopo della costituzione dell'Istituto è quello di permettere a chiunque lo richieda la	
	consultazione di quanto di proprietà dell'Istituto e la liberale elargizione nel rispetto	
	delle norme e delle leggi della Repubblica Italiana nonchè degli Stati aderenti alla	
	Comunità Europea.	

	Art. 5	
	L'Istituto ha lo scopo di incentivare la conoscenza della grafologia ed in particolar	
	modo la grafologia che interessa il settore peritale e forense con:	
	- la promozione per lo sviluppo e la ricerca;	
	- l'organizzazione di conferenze, dibattiti, convegni, congressi, seminari;	
	- l'istituzione di borse di studio;	
	- la gestione di una biblioteca, una emeroteca e un archivio storico.	
	- la creazione di un punto di riferimento per la cultura grafologica peritale italiana;	
	- la costruzione di rapporti tra le varie correnti di pensiero nello specifico settore sia in	
	Italia che all'Estero;	
	- la costituzione di una casa editrice che possa avere anche un logo ed un nome	
	diverso da quello dell'Istituto per la pubblicazione di lavori di carattere grafologico e di	
	altri argomenti attinenti le Scienze umane.	
	La gestione di uno spazio in Internet o in altri similari mezzi di comunicazione.	
	Art. 6	
	L'Istituto è apartitico e non ha fini di lucro e si prefigge solo ed esclusivamente obiettivi	
	di carattere culturale, utili per la crescita dell'individuo e della collettività intesa in	
	senso lato.	
	Art. 7	
	L'Istituto si compone delle seguenti categorie di soci:	
	Fondatori	
	Onorari	
	Benemeriti	
	Ordinari	
	Aderenti	

	Stranieri	
	Apolidi	
	Art. 8	
	I soci fondatori sono:	
	1°) dr. GIORDANO Giuseppe, grafologo consulente, nato a Mesagne (Brindisi) il	
	01.07.1945 e residente in Mesagne alla Via Udine,69;	
	2°) dr. CORRADO Maria Teresa, grafologo consulente, nata a Latiano il 26.11.1954	
	e residente in Mesagne alla Via Udine, 69.	
	Almeno un consigliere su tre del Consiglio di amministrazione deve essere eletto fra i	
	soci fondatori a garanzia di continuità dell'Istituto sui principi ispiratori del presente	
	atto.	
	I soci onorari sono nominati dagli Organi dell'Associazione e scelti tra coloro che con	
	il lustro del proprio nome e con i loro atti verso l'associazione hanno contribuito e	
	contribuiscono al prestigio della stessa.	
	Essi non hanno diritto al voto, non sono eleggibili alle cariche sociali e sono esenti dal	
	pagamento di qualsiasi onere che possa gravare sui soci.	
	Hanno diritto a ricevere ogni e qualsiasi notizia di attività dell'Associazione.	
	I soci benemeriti sono nominati dagli Organi dell'Associazione e scelti tra i soci che	
	per i loro atti verso la società si rendono degni di tale designazione.	
	I soci ordinari sono coloro che hanno fatto domanda di adesione e che hanno ricevuto	
	comunicazione positiva dalla segreteria dell'Associazione.	
	I requisiti sono:	
	- essere in possesso del Diploma Universitario;	
	- essere iscritti presso un Tribunale della Repubblica Italiana come consulenti o periti	
	da almeno cinque anni;	

	- avere un diploma rilasciato da Scuole Italiane di Grafologia di un corso almeno	
	triennale che preveda un adeguato numero di ore di lezione e materie di	
	insegnamento.	
	I soci ricercatori sono coloro che, avendo ottenuto l'iscrizione di soci ordinari, siano	
	anche impegnati in ricerche sulla Grafologia peritale e che abbiano prodotto almeno	
	lavori come conferenze, pubblicazioni, partecipazione a convegni, seminari, congressi.	
	I soci aderenti sono coloro che siano cultori ed operatori in campo grafologico e che	
	non siano iscritti come consulenti e/o periti presso un Tribunale Italiano.	
	I soci stranieri sono gli iscritti residenti all'estero e privi di cittadinanza italiana.	
	I soci apolidi sono i soci che non hanno cittadinanza italiana od estera..	
	Art. 9	
	Dell'Associazione possono far parte tutti coloro che ne facciano richiesta	
	condividendone il presente Statuto e le cui domande sono state accettate dagli organi	
	competenti nei modi e forme previste.	
	Art. 10	
	Chiunque potrà avanzare domanda di ammissione agli organi di amministrazione.	
	Detta domanda dovrà portare la firma di due presentatori i quali si obbligano a fornire	
	tutte le indicazioni e le informazioni che gli organi di Amministrazione ritengano	
	opportuno chiedere.	
	Art. 11	
	Gli Organi di amministrazione dovranno effettuare, per ogni ammissione, annotazione	
	nei verbali di sedute.	
	DEL PATRIMONIO	
	Art. 12	
	Il patrimonio dell'Istituto è composto da tutto ciò che in atto possiede e da tutto	

quanto potrà, a qualsiasi titolo possedere.

Art. 13

Le entrate ordinarie sono costituite:

- a) dai contributi annuale dei soci;
- b) dai contributi elargiti dagli Enti;
- c) da lasciti e donazioni dei soci;
- e) da qualsiasi lascito di cittadini, fatto secondo le vigenti leggi;
- f) dalla vendita di oggetti o mobili fuori uso di proprietà dell'Istituto;
- g) da tutte le attività che possono essere espletate dall'Istituto e che possono procurare proventi per l' Istituto.

DEGLI ORGANI DI GESTIONE

Art. 14

Gli organi di Gestione dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente dell'Associazione

Art. 15

I soci fondatori benemeriti ed ordinari che siano in posizione regolare con le norme del presente Statuto sono convocati, siedono e votano in Assemblea generale in convocazione ordinaria e straordinaria.

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo i soci ordinari che siano iscritti da almeno tre mesi

Art. 16

L'assemblea ordinaria è convocata solo ed esclusivamente per l'elezione degli Organi statutari. Il regolamento attuativo verrà elaborato dagli organi dell'Istituto. Può essere

prevista la votazione anche per posta.

Art. 17

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata a norma dell'articolo precedente dal Presidente dell'Istituto.

Art. 18

L'assemblea straordinaria è convocata ogni volta che ne sorga la necessità su richiesta di almeno un terzo dei soci con diritto di voto e che siano in regola con le norme del presente Statuto, mediante domanda motivata al Consiglio di Amministrazione.

Inoltre l'assemblea straordinaria delibera circa le modifiche allo statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori.

Art. 19

Ogni convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria dovrà essere comunicata ai soci, dieci giorni prima con apposito invito scritto sul quale devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e gli argomenti posti in discussione.

L'avviso può essere inviato in qualsiasi modo (posta, fax, E-mail ... ecc.) purchè documentato.

Art. 20

Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione saranno valide quando il numero dei soci presenti raggiunge la metà più uno del numero dei soci.

Se tale numero non viene raggiunto, una seconda convocazione nei casi consentiti, dovrà effettuarsi non prima delle 24 ore dopo quella fissata ed in tale caso i deliberando saranno validi, qualunque sia il numero dei presenti (almeno due).

L'assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 21

Le deliberazioni implicanti modificazioni dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione dovranno ottenere il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci, con espressa votazione.

Art. 22

L'Associazione è amministrata e diretta da un Consiglio di amministrazione eletto dall'Assemblea.

Le votazioni avverranno direttamente come da apposito regolamento deliberato dagli Organi Statutari.

Art. 23

Per il funzionamento degli organi dell'Associazione saranno previsti dei regolamenti attuativi.

Art. 24

Il Consiglio di Amministrazione si compone di tre membri di cui uno eletto nell'Assemblea dei soci fondatori.

Le modalità di elezioni saranno appositamente regolamentate.

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Presidente che fungerà anche da tesoriere ed un vice-presidente.

La contabilità potrà essere affidata ad uno studio tributario.

Art. 26

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione quei soci che nelle elezioni fatte in sede di assemblea hanno riportato il maggior numero di voti a maggioranza relativa e con il metodo del panachage.

In caso di parità verrà eletto il più anziano di età.

	I soci eletti che intendono rinunciare alla carica devono darne comunicazione al	
	Presidente dell'Assemblea.	
	Questi, proclama eletto al posto del rinunciatario, il primo dei candidati non eletti.	
	Art. 27	
	Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione sono nominati all'interno del	
	Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto con maggioranza assoluta dei voti.	
	Il Presidente propone lo studio di contabilità a cui potrà essere affidata la gestione	
	finanziaria.	
	Art. 28	
	Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di	
	elezione. Quindici giorni prima della scadenza del quinquennio provvederà alla	
	convocazione dell'assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri e delle cariche	
	sociali.	
	Art. 29	
	Le sedute del Consiglio di Amministrazione non saranno valide se non prese a	
	maggioranza di voti.	
	In caso di parità di voto il Presidente forma la maggioranza.	
	Art. 30	
	Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti poteri:	
	- nomina il Presidente ed il vice-presidente;	
	- formula e propone in assemblea i bilanci preventivi e consuntivi per l'anno in corso;	
	- richiede le convocazioni delle sedute ordinarie e straordinarie.	
	- formula i vari regolamenti;	
	- delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci e cancella i rinunciatari;	
	- risolve qualsiasi questione che possa insorgere tra i soci dell'associazione. Il suo	

giudizio è inappellabile.

- Adotta le misure disciplinari perchè il presente statuto sia rigorosamente rispettato e per il miglior andamento dell'Associazione;

- tiene in regola tutti i libri sociali e l'albo dei soci;

- accoglie e respinge le proposte fatte dai soci che devono essere presentate per iscritto;

- provvede alle spese ordinarie e straordinarie nei limiti del bilancio;

- procede agli acquisti ed alle vendite;

- emana provvedimenti di carattere urgente e straordinario e cura tutto quanto altro riguardi il patrimonio e l'attività sociale.

Art. 31

Il Presidente dirige l'associazione ed ha la rappresentanza legale del sodalizio di fronte a terzi;

- dirige il consiglio di amministrazione;

- firma la corrispondenza ufficiale;

- rappresenta l'associazione in tutti gli affari;

- firma i mandati di pagamento, gli assegni ed i conto correnti;

- firma le delibere od i verbali del consiglio di amministrazione;

- rappresenta l'associazione in tutte le liti, attive e passive, mosse o da promuovere;

- può nominare avvocati e procuratori legali, dietro delibera del Consiglio di Amministrazione;

- firma qualunque obbligazione impegnativa per la società e può delegare uno dei Consiglieri in speciali affari di sua competenza.

In caso di assenza temporanea e di impedimento materiale o legale, il Presidente è sostituito dal vice-presidente in tutte le mansioni suddette ed, in mancanza del

Vice-Presidente, sarà chiamato alla sostituzione il tesoriere.

Art. 32

Il socio che contravviene alle norme statutarie o regolamenti o che, comunque, dà motivo di rilievo per la sua irregolare condotta sociale è passibile dei seguenti provvedimenti disciplinari:

a) ammonizione verbale o scritta;

b) diffida;

c) sospensione temporanea;

d) espulsione.

I provvedimenti di cui alla lettera c) e d) debbono essere preceduti da contestazioni scritte all'interessato a cura del consiglio direttivo.

Il socio invitato a giustificarsi potrà farlo per iscritto o chiedere di essere udito personalmente in sede di esame e disamina da parte del consiglio direttivo.

Ove non intende avvalersi in tale suo diritto, si considererà rinunciatario ed il Sindaco procederà ugualmente, dopo aver esaminato e discusso il fatto all'adozione delle sanzioni disciplinari adeguate alle mancanze stesse.

L'espulsione viene pronunciata per il socio che abbia una condotta in contrasto con gli obblighi incombenti ai soci del Centro o costituiscono ostacoli al buon andamento del Centro stesso.

Art. 33

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite. Sono rimborsate spese autorizzate. Possono essere dati emolumenti ai soci per attività dell'Istituto secondo le norme vigenti.

Art. 34

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di

gestione, nonchè fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da specifiche leggi.

Art. 35

In caso di scioglimento del sodalizio le attività finanziarie saranno devolute ad altra associazione con analoghe finalità e comunque culturali. Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 36

L'Associazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale e si riconosce in quelle di cui all'art. 10 della legge n. 460 del 4 dicembre 1997.

Art. 37

Il presente Statuto è stato pienamente discusso ed approvato ed entra in vigore all'atto della legale costituzione dell'Associazione.

TAVOLA TRANSITORIA

In sede di prima nomina viene nominato come responsabile: GIORDANO Giuseppe.
Al Presidente competono le funzioni del Consiglio di Amministrazione.
Tale incarico ha la durata di cinque anni perché l'associazione venga sviluppata secondo gli scopi e gli obiettivi prefissati. In seguito le elezioni potranno essere celebrate secondo quanto previsto dallo Statuto.